



**TRIBUNALE DI SALERNO  
TERZA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE**

**IL COLLEGIO**

Dottor Giorgio Jachia Presidente Est.  
Dottor Salvatore Russo Giudice  
Dottor Roberto Ricciardi Giudice Delegato

**PRONUNCIA IL SEGUENTE:**

**DECRETO**

considerato che con ricorso ex art.161 primo comma legge fallimentare è stata presentata domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo da parte della società:

**Seac S.r.l.,**

con sede legale in Eboli (SA), SS18 km 86 – loc. Piana Del Sele  
codice fiscale, partita IVA 03176620650,  
REA SA-264899,

rappr. e difesa da Avv. Simone D’Amico e da avv. Matteo D’Angelo  
rammentato che in precedenza era stato presentato ricorso ex art. 161,  
comma sesto, l. fall. di ammissione alla procedura con riserva di presentare la  
proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del  
medesimo articolo entro un termine fissato dal giudice;

tenuto conto che nel termine concesso, anzi nel termine ritualmente  
prorogato, la documentazione prevista è stata depositata;

rilevato che la proponente ha altresì offerto i chiarimenti richiesti con  
decreto ex art. 162 l. fall con il deposito dell’ultima memoria, con cui ha  
altresì modificato la suddivisione dei creditori in classi;

rilevato che il concordato proposto può qualificarsi come liquidatorio;

valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all’art.160  
L.F., ed in particolare rilevato che la società si trova in stato di insolvenza,  
come emerge dai dati dalla stessa esposti nella situazione patrimoniale,



economico e finanziaria, e negli aggiornamenti delle relazioni periodiche ex art.161 VIII co. 1.fall,;

ritenuta la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art.161 l.f., completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

rilevato che la relazione ex art.161 e ex art.186 bis l.f. redatta dal dott., professionista in possesso dei requisiti di legge, che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare adeguata e sufficientemente motivata;

osservato che la proposta prevede

1) Pagamento integrale prededucibili e privilegiati;

2) Suddivisione in 4 classi dei chirografari;

3) Pagamento ad ogni classe del 100% del valore del credito originario;

tenuto conto in particolare che è prevista la suddivisione dei creditori concorsuali in classi con previsione di trattamenti differenziati:

considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi può trovare ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui può ritenersi accertato che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art.160 lett.c) l.f.;

ritenute quindi superate le osservazioni rese nel provvedimento interlocutorio ex art. 162 l. fall., salve verifiche in concreto di singoli classamenti prima del voto;

ritenuto che il trattamento stabilito per le classi non alteri l'ordine delle cause legittime di prelazione;

osservato che la proposta prevede il pagamento integrale di tutti dei crediti prededotti e privilegiati e assicura ai chirografari il pagamento di una percentuali superiore al 20% nel rispetto della previsione del comma IV dell'art.160 l.f. come novellato dal D.L.83/2015 in sede di conversione in L. n.132/15 e considerato che le percentuali offerte siano da intendersi come impegno vincolante e preciso dell'imprenditore supportato, come nella specie, da un piano prudenziale e coerente;

visti gli artt.160, 161 e 163 l.f.;

PQM



- 1. Dichiaro aperta la procedura di concordato preventivo di SEAC S.R.L.**
2. nomina giudice delegato per la procedura di concordato il dottor Roberto Ricciardi;
3. dà atto che il Commissario Giudiziale è già stato nominato nella persona del dott. Pier Paolo Cirotta;
4. ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
5. determina in ulteriori € 20.000,00 la somma che la società ricorrente dovrà versare sul conto bancario bancario già aperto a nome della procedura entro, essendo versamento integrativo della somma già depositata tempestivamente, il 15.09.19;
6. fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 12.11.19 ore 9.30, assegnando termine sino a trenta giorni prima per la comunicazione ai creditori della proposta a cura del commissario giudiziale ai sensi del novellato art.171 l.f.;
7. dispone che al pubblico ministero sia trasmessa copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172 l.f.;
8. manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art.166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali;
9. manda al Commissario Giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

**IN SALERNO IL GIORNO 24/07/2019**

**IL PRESIDENTE ESTENSORE  
GIORGIO JACHIA**

